



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Secondo Barbero

norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Gestione provvisoria del bilancio dell'Arpa Piemonte; presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

Titolo	Missione	Capitolo	Creditore	Importo	AnnoImpegno
--------	----------	----------	-----------	---------	-------------

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Direttore Amministrativo, Dott. Roberto Giovanetti, di seguito integralmente riportata:

“Con legge regionale 13.4.1995 n. 60 la Regione Piemonte ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.).

Con successiva legge regionale 20.11.2002 n. 28 ha poi provveduto ad integrare e modificare la sopra citata legge regionale istitutiva dell'Agenzia.

La legge regionale 26.9.2016 n. 18 ha effettuato una profonda revisione della normativa in convergenza con le indicazioni della Legge 28.6.2016 n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

L'art. 22 della legge regionale n. 18/2016 (“Contabilità”) impone, al comma 2, che “Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato Regionale di Indirizzo per le eventuali osservazioni”.

In ottemperanza a tale norma l'Agenzia ha provveduto a trasmettere in data 13.12.2024 la bozza di bilancio 2025-2026-2027 al Comitato regionale di indirizzo che, nella seduta del 17.12.2024, non ha formulato nel merito osservazioni.

L'art. 15 della legge regionale n. 18/2016 (“Funzioni del collegio dei revisori”) stabilisce, al comma 2, che “Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni : esprime il parere di congruità e attendibilità contabile sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto dell'ente, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.”

L'art. 9 dello Statuto dell'Arpa Piemonte (“Collegio dei Revisori”) adottato con DDG n. 66 del 13.10.2017 e approvato con DGR n. 45-5808 del 20.10.2017 precisa, al comma 7, che “Il Collegio esprime parere obbligatorio preventivo sul bilancio di previsione, sull'assestamento del bilancio, sulle variazioni del bilancio e sul rendiconto”.

Il Collegio dei Revisori di Arpa Piemonte, di durata triennale e nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 169-18082 del 27.10.2021, è venuto a scadere ed il termine di 45 giorni previsto dalla Legge 15.7.1994 n. 444 è decorso senza che l'Organo di controllo sia stato ricostituito.

L'iter di approvazione non ha quindi potuto concludersi non potendo disporre del parere obbligatorio preventivo sul documento contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori.

Il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale del Piemonte prevede all'art. 14 che in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce “la gestione finanziaria si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d. lgs 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce, al punto 8.1, che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio”.

Il punto 8.3 dispone che “È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui ... il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre”, circostanza che ricorre nel contesto in questione.

Il successivo punto 8.4 precisa che “La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in

particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".

Conseguentemente, per tutto quanto sopra esposto, il riferimento al quale imputare la gestione provvisoria del bilancio è l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2024-2025-2026 approvato con DDG n. 126 del 22.12.2023 (ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026*") così come da ultimo variata con il DDG n. 116 del 26.11.2024 (ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026: variazione di bilancio in entrata e spesa sull'esercizio 2024*" in applicazione del Decreto del Direttore Generale n.8 del 19/01/2024 ad oggetto: "*Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa sul codice dei contratti pubblici.*" Approvazione e contestuale variazione compensativa sulla spesa corrente sulle annualità 2025 e 2026") e con il DDG 132 del 20.12.2024 (ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026: istituzione di fondi pluriennali vincolati in parte corrente e in capitale sull'esercizio 2025, compensazione tra missioni e programmi per spesa in conto capitale sull'esercizio 2025 e prelievo dal fondo riserva sull'esercizio 2024*").

Quanto all'individuazione delle "*operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*" così come previste dalla normativa sopra richiamata, si propone di demandarne l'autorizzazione al Direttore Amministrativo, previa valutazione del Responsabile del Dipartimento Patrimonio e Contabilità.

La notizia pubblicata sul sito del Consiglio regionale del Piemonte in ordine all'avvenuta nomina nella seduta del 23.12.2024 del Collegio dei Revisori dell'Arpa Piemonte consente di ritenere che il periodo di gestione provvisoria del bilancio possa esser ragionevolmente limitato ai soli tempi di insediamento dell'Organo.

Tutto ciò premesso

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa.

Dato atto che il parere favorevole del Direttore Amministrativo sul presente provvedimento viene attestato dal proponente in quanto soggetto preposto al rilascio del medesimo ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

- 1) di dare atto della mancata approvazione, per le ragioni di cui in premessa, del bilancio di previsione 2025-2026-2027 dell'Arpa Piemonte;
- 2) di prendere atto della conseguente operatività della gestione provvisoria del bilancio alle condizioni e con i limiti di cui ai punti 8.1, 8.3 e 8.4 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 così come riportati in premessa;
- 3) di dare infine atto che il riferimento al quale imputare la gestione provvisoria del bilancio è l'annualità 2025 del bilancio di previsione 2024-2025-2026 approvato con DDG n. 126 del 22.12.2023, così come da ultimo variato con il DDG n. 116 del 26.11.2024 e con il DDG 132 del 20.12.2024;
- 4) di demandare al Direttore Amministrativo, previa valutazione del Responsabile del Dipartimento Patrimonio e Contabilità, l'individuazione di eventuali operazioni, aggiuntive a quelle individuate dalla normativa, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- 5) di disporre, a cura della Struttura Semplice Ufficio Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente decreto in conformità alla normativa agenziale vigente.

Ing. Secondo Barbero